

GIANFRANCO AMENDOLA

Premessa

Il principio “chi inquina paga” ha una duplice valenza: da un lato, svolge una funzione di tipo riparatorio, compensativa del danno, tale per cui il soggetto che abbia cagionato il danno deve ripararlo; dall’altro, esso assolve, al contempo, anche una funzione di tipo repressivo, cioè una funzione sanzionatoria dell’illecito in un’ottica preventiva

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 LE CONTRAVVENZIONI

ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

ARTICOLO 192 D. LGS 152/2006

DIVIETO DI ABBANDONO

1. **L'abbandono e il deposito incontrollati** di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di **dolo o colpa**, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

NB. SANZIONE PENALE E OBBLIGO RIPRISTINO a carico di soggetti diversi

SANZIONI PENALI

Articolo 255 (abbandono di rifiuti)

1. **Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque**, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da TRECENTO EURO A TREMILA EURO. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. omissis
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) **con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**
 - b) **con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

+ SANZIONI ENTE

«Art. 25-undecies D. Lgs 231/01 (aggiunto da art. 2, comma 2 D. Lgs 121/011
(Reati ambientali)

b) per i reati di cui all'articolo 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzata) :

1) per la violazione dei **commi 1, lettera a)** (gestione non autorizzata rifiuti non pericolosi), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei **commi 1, lettera b)** (gestione non autorizzata rifiuti pericolosi), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

LA GIURISPRUDENZA

LA FATTISPECIE CRIMINOSA

Cass. Sez. III n. 29578 del 28 luglio 2021 (PU 7 mag 2021)

Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Codognotto

Rifiuti. Nozione di deposito incontrollato

Il "deposito incontrollato" presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione da parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non può essere rinvenuto nell'episodicità della condotta e nella quantità, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l'abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Ciò che, invece, caratterizza il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine "deposito", ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto

anche in aree private

Consiglio di Stato, sez. V, n. 5120, del 14 ottobre 2014

Rifiuti. Deposito incontrollato in aree private

La nozione di "deposito incontrollato di rifiuti" è volutamente generica e, pertanto, nell'ottica del legislatore, tenuto conto delle finalità dallo stesso perseguite correlate alla necessità di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, è da riferire anche ad aree private. La suddetta conclusione è avvalorata dal 3° comma della citata disposizione la quale, nel prevedere anche a carico del proprietario dell'area l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti, conferma che pure al deposito incontrollato di rifiuti in aree private non soggette ad uso pubblico è applicabile la misura ripristinatoria della rimozione.

SOGGETTO ATTIVO: ENTI E IMPRESE

Cass. Pen, sez. 3, 8 ottobre 2014, n. 47662, Pelizzari

conf. Cass. Pen, sez. 3, 19 novembre 2014, n. 52773, Taranto

Il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il "titolare di impresa o responsabile di ente" menzionato dalla norma. L'individuazione in concreto dell'attività imprenditoriale di fatto è valutazione di merito che compete al giudice della cognizione che, a tal fine, potrà e dovrà tener conto di elementi rivelatori della stessa quali: a) l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato; b) la natura e la provenienza dei materiali; c) la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta

Cass. Sez. 3, n. 15405 del 13 aprile 2016 (Ud 27 gen 2016)

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto

Cass. Sez. 3, n. 23794 del 29 maggio 2019 (UP 21 mar 2019)

Nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2 d.lgs. 152/06 rientrano anche le associazioni ed integra il reato sanzionato da tale disposizione l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo dei rifiuti derivanti da tale attività

Cass. Sez. 3, n. 13817 del 14 aprile 2021 (UP 5 feb 2021)

Le peculiari qualifiche soggettive rivestono nell'ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2". In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo - infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi. Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, ed in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».

Cass. Sez. 3, n. 2339 del 20 gennaio 2023 (UP 6 ott 2022), Forastiere

Il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell'impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell'impresa; tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore....

è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 - 01; Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 - 01);

Responsabilità penale dei dipendenti**Cass. Pen., Sez. 3, 11 maggio 2011, n. 18502, Spirineo**

in Foro it. 2012, II, c. 238 e segg.

Risponde del reato di cui all'art. 256, 2° comma, d.lgs. 152/06 e non dell'illecito sanzionato in via amministrativa dall'art. 255, l'autista di un autocarro il quale, pur avendo ricevuto dal titolare della ditta da cui dipende, l'ordine di conferire i rifiuti prodotti dall'impresa in una discarica autorizzata, in violazione di tali istruzioni abbandona in un'area comunale i rifiuti, omettendo altresì di informare il titolare della ditta, venuto a conoscenza di quanto accaduto solo in forza di una successiva segnalazione

Cass. Pen., Sez. 3, 2 maggio 2013, n. 26406, Storace

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. La responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

Cass. Pen. Sez. 3, n.28492 del 20 giugno 2018 (ud. 9 nov. 2017)

La culpa in vigilando da parte del titolare dell'impresa sul fatto del proprio dipendente che abbia posto in essere una condotta di abbandono dei rifiuti postula pur sempre un accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata alla legale rappresentante della società. Occorre in altri termini, affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell'impresa, non

costituente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro

Cass. Pen., Sez. 3, n. 5601 del 12 febbraio 2021 (PU 17 dic 2020)

Nell'obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore rientra anche quello, in materia ambientale, sull'operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l'osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento

Responsabilità penale del proprietario del terreno

Concessione in uso per gestione rifiuti

Cass. Pen., Sez. 3, 9 luglio 2009, n. 36836, Riezzo

Nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in uso per l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione e la cui disciplina configura come fattispecie penali la violazione delle relative prescrizioni, incombe sul proprietario l'obbligo, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall'art. 42 della Costituzione al diritto di proprietà, di verificare che l'utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto della legalità, e, quindi, che il terzo, cui ha concesso in uso il terreno, sia in possesso dell'autorizzazione necessaria per l'attività di gestione di rifiuti che su detto terreno viene effettuata e rispetti le prescrizioni in essa contenute. In tale caso, invero, il proprietario non solo è a conoscenza, ma ha contribuito attivamente alla verifica della fattispecie penale, concedendo l'uso dell'immobile a tale scopo. Pertanto, anche escludendosi il concorso dell'imputato con il titolare dell'azienda avicola, giudicato separatamente, nell'attività di smaltimento dei rifiuti, correttamente ne è stata egualmente affermata la responsabilità, per quanto rilevato in ordine all'obbligo da parte del locatore di impedire l'uso illecito della cosa locata, allorché ne sia consapevole o possa esserne consapevole mediante l'ordinaria diligenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 40, comma secondo, c.p..

Cass. Pen., Sez. 3, n. 27911 del 25 giugno 2019 (UP 4 apr 2019), Scavone

Nel caso in cui, come nella specie, il proprietario conceda, in tutto o in parte, a terzi beni immobili in uso per l'esercizio di un'attività dalla quale scaturisca una produzione di rifiuti, detta attività deve ritenersi soggetta ad autorizzazione cosicché incombe sul proprietario l'obbligo, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall'articolo 42 Costituzione al diritto di proprietà, di verificare che l'utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto dei parametri legali, e, quindi, che il terzo, cui venga concesso in uso il bene, sia in possesso dell'autorizzazione necessaria per l'attività di gestione di rifiuti che su detto terreno venga esercitata e rispetti le prescrizioni in essa contenute. Nella specie, invero, il proprietario era a conoscenza dell'attività svolta ed aveva anche contribuito attivamente alla realizzazione dell'illecito presidiato dalla sanzione penale, concedendo l'uso di un "gabiotto" a tale scopo e persino consentendo che i rifiuti prodotti dall'attività fossero accumulati sul terreno circostante.

Più in generale tuttavia cfr. per tutte

Cass. Pen., Sez. 3 n. 1158 del 14 gennaio 2016 (Cc 29 mag 2015), Casentini

In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell'ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti

Cass. Pen., Sez. 3 n. 14501 del 24 marzo 2017 (Cc 7 dic 2016), Carpenzano

*Il proprietario del terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato **non può andare incontro a una responsabilità di posizione**, in difetto di elementi di diretta partecipazione al reato o di un contributo materiale o morale nell'illecita gestione dei rifiuti.*

Cass. Pen., Sez. 3, n. 36727 del 8 ottobre 2021 (UP 30 giu 2021), Bruno

*In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché **tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il***

mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti

Giurisprudenza amministrativa
è più elastica

fino al 2015

Cons Stato, Sez. 5, 8 marzo 2005, n. 935

in *Riv giur. ambiente* 2005, n. 5, pag. 824

... il dovere di diligenza, che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitare giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall'art. 14 D. Lgs 22/97, di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni...

Cons Stato, Sez. 5, 10 giugno 2014 n. 2977

La condotta illecita del terzo, ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi, non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dall'incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile. L'ordinanza dell'Adunanza Plenaria 21/2013 ha rilevato come l'art. 192 attribuisce espressamente rilievo alla colpa del proprietario per il quale sussiste la colpa anche nel caso di mancanza degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

NB Nel 2015

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III 4 MARZO 2015, IN CAUSA C-534/13 - Ilesič, pres.; Toader, est.; Kokott, avv. gen. - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute, ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale c. Fipa Group S.r.l. ed a.

Come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che **sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell'imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione**, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi.....i Occorre ricordare che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, **l'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l'esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un'istruzione impartiti da un'autorità pubblica.....** La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che **non osta a una normativa nazionale come quella dettata in tema di bonifica siti contaminati dagli artt. 242 e ss. del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.**

CFR. tuttavia per danno da incenerimento rifiuti

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.II 13/07/2017, C-129/16

Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli

articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, **esse non ostante a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell'Unione**

Dopo il 2015

TAR LAZIO (LT) SEZ.I N.441 DEL 29 GIUGNO 2016

L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario del bene presuppone necessariamente l'accertamento a carico di quest'ultimo di un comportamento doloso e colposo, non ravvisando l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile concludere che deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del socio (ancorché in veste societaria come nel caso di specie) incolpevole, o, quantomeno, del quale l'amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria

TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 48 del 17 gennaio 2017

Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi sono collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192 comma 3 del Dlgs. 152/2006. Per proprietario incolpevole si deve però intendere il soggetto che, contro la sua volontà, ovvero senza atti di assenso o di tolleranza, ha subito il deposito dei rifiuti sul suo terreno. Il soggetto che acquista la proprietà sapendo dell'esistenza dei rifiuti non rientra in questa esimente, in quanto la consapevolezza della situazione comporta che al passaggio della titolarità del bene sul piano privatistico si associ, sul piano pubblicistico, l'assunzione di una posizione di responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti.

TAR Campania (NA) Sez. V n.377 del 8 marzo 2017

In presenza di un inquinamento "dinamico" o comunque ancora suscettibile di aggravamento vi è la responsabilità anche del proprietario non gestore del fondo, poiché è necessario interrompere il rischio che prosegua l'attività di inquinamento; la valutazione dell'elemento della colpa è ravvisabile in quella parte dell'ordinanza gravata in cui si fa riferimento alla circostanza che l'area si presenta completamente recintata da un muro di contenimento in calcestruzzo e priva di cancello, quindi accessibile a chiunque, nonché in quella parte in cui si rappresenta che il proprietario dell'area non abbia posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica, né tanto meno abbiano provveduto ad attivarsi per evitare i diversi accadimenti che si sono susseguiti nel tempo, senza segnalare nulla all'Autorità e per avere quindi passivamente e colpevolmente tollerato la condotta di sversamento di rifiuti

TAR Puglia (LE) Sez. III n.1450 del 13 settembre 2017

L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene

Cons Stato, Sez. 2, n. 7729 del 7 dicembre 2020

La corresponsabilità del proprietario del suolo nell'illecito sversamento di rifiuti non ha carattere oggettivo, ma postula l'accertamento di una sua corresponsabilità dolosa o colposa, ovvero per condotte omissive, in violazione delle cautele connesse a una diligenza da valutare nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi. Ciò posto, l'incidenza causale della condotta omissiva imputabile alla proprietaria, così come il suo carattere colposo, vanno valutati applicando le comuni categorie della responsabilità aquiliana, sicché essi potranno sussistere in presenza non già di una generica inerzia, ma dell'omissione di comportamenti doverosi in forza delle suindicate cautele ragionevolmente esigibili nell'ambito della comune diligenza a cui deve attenersi il proprietario nella gestione della sua res. Laddove il terreno sia di fatto detenuto da soggetto

distinto dal proprietario sulla base di un rapporto di locazione e il conduttore vi eserciti un'attività potenzialmente inquinante sulla base di legittimo titolo abilitativo, a questi incombono specifici obblighi che, sebbene non esonerano il proprietario del suolo dall'ordinaria diligenza, non possono su di lui essere sic et simpliciter traslati e che investono anche la fase della messa in sicurezza del sito al termine dell'attività

Cons Stato, Sez. 5, n. 2171 del 15 marzo 2021

ID n. 4441 del 9 giugno 2021

*In relazione ai soggetti passivi **dell'ordine di rimozione di rifiuti** previsto dall' art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma in questione - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti - attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti*

Pubblicato il 15/03/2021

Pubblicato in LA il 9 luglio 2021

TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 363 del 15 luglio 2021

*Il requisito della **colpa** postulato dall'art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006, ben può consistere proprio nell'omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti nocivi*

DA ULTIMO

Cons Stato, Sez. 5, n. 1630 del 7 marzo 2022

Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; Ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente; Le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi; A garanzia del diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.

Come si è avuto modo di affermare anche di recente (cfr. Cons. Stato, II, 2 luglio 2020, n. 4248), l'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, con scelta confermata dal Codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, prevede una responsabilità solo patrimoniale del proprietario del suolo contaminato pur incolpevole, salvi gli oneri relativi agli interventi di urgenza e la facoltà di eseguire spontaneamente gli interventi di bonifica ambientale.

Non è cioè configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1260).

Dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22/1997, successivamente traslate nel d.lgs. n. 152/2006, possono dunque ricavarsi i seguenti principi:

Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento;

Ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente; Le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi;

CFR. TUTTAVIA per recinzione

Consiglio di Stato Sez. IV n. 7657 del 3 dicembre 2020

*Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, **l'omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest'ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno***

TAR Campania (NA) Sez.V n. 6125 del 30 settembre 2021

*La fattispecie di illecito ambientale disciplinata dall'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 è improntata a criteri di rigorosa tipicità, di talché **non può residuare spazio alcuno per una responsabilità oggettiva o "di posizione"** del titolare del diritto dominicale, come tale non ammessa dal diritto nazionale e da quello europeo. L'obbligo di diligenza gravante sul proprietario di un fondo va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. In tale ottica, **la mancata recinzione del fondo**, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, **non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario**, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo*

TAR Campania (SA) Sez. II n. 267 del 3 febbraio 2023

*In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combustibili) seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l'entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all'Autorità della loro presenza. **È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo**, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l'altro, risultando l'area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.*

Pubblicato il 03/02/2023

Obblighi del Sindaco ed eventuale responsabilità penale. Inottemperanza ordinanza rimozione

ARTICOLO 192 D. LGS 152/2006**DIVIETO DI ABBANDONO**

omissis

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di **dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza** le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 255**(abbandono di rifiuti)**

omissis

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena **dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Cons. Stato, Sez. 2, n. 6641 del 5 ottobre 2021

Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), norma speciale

che prevale sull'art. 107, comma 5, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, è **illegittima** - per difetto di competenza - una ordinanza emessa dal **Dirigente**, e non dal Sindaco comunale, nei confronti della s.p.a. A.N.A.S. e di due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
Pubblicato 5/10/2021

Cons. Stato, Sez.2, n. 6294 del 19 ottobre 2020

La scelta del Legislatore nazionale, desumibile dall'applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario "chi inquina paga", ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l'azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE.

Cass. Pen., Sez. 3, n. 39430 del 3 settembre 2018 (Ud 12 giu 2018), Pavan

L'emanazione dell'ordinanza e l'esecuzione in danno costituiscono un obbligo e non una semplice facoltà, al punto che si è sostenuto, in dottrina, che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi anche nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle somme anticipate. Inoltre, l'eventuale omissione configura l'ipotesi di reato sanzionata **dall'articolo 328 cod. pen.**, senza che possa avere efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione, da parte dell'ufficio tecnico, dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (Sez. 6, n. 33034 del 10/6/2005, Esposito, Rv. 231926).

Cass. Pen., Sez. 3, n. 31347 del 10 agosto 2021 (UP 27 apr 2021), Zen

Il reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in una condotta di inottemperanza e può essere commesso con dolo o colpa, **sicché la colpevolezza non può essere esclusa in ragione di difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere**. Né costituisce elemento positivamente valutabile, ai fini della esclusione del dolo (o della colpa), un adempimento, come nella specie, non semplicemente tardivo, ma avvenuto a distanza di anni e solo dopo ulteriori sopralluoghi e l'intervenuto sequestro del sito.

Cass. Pen., Sez. 3, n. 2199 del 21 gennaio 2020 (UP 19 nov 2019), Trionfanti

L'obbligo di rimozione cui si riferisce l'illecito contravvenzionale di cui all'art. 255, comma 3, TUA, sorge sia in capo al **responsabile dell'abbandono**, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia, infine nei confronti dei **destinatari dell'ordinanza sindacale** di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione

Cass. Pen., Sez. 3, n. 16350 del 29 aprile 2021 (UP 11 feb 2021), Cattelan

La fattispecie di cui all'art. 255, ultimo comma d.lv 152/06 è costruita in presenza di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti non ottemperata ("chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192 comma 3"), cosicché la presenza del provvedimento presupposto, ancorché affetto da vizi di legittimità non esclude necessariamente il reato. Si vuol dire che la configurazione della fattispecie, in stretto rapporto con l'inottemperanza di un'ordinanza sindacale di rimozione, fa sì che il dovere del giudice penale di verificare il legittimo esercizio del potere deve essere commisurato alla peculiarità della fattispecie penale e quindi assume rilievo solo per quei vizi dell'atto la cui esistenza possa incidere di per sé su posizioni giuridiche soggettive.

LA DISCARICA DI RIFIUTI

ARTICOLO 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Omissis

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da

uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

+ SANZIONI ENTE («Art. 25-undecies D. Lgs 231/01 (aggiunto da art. 2, comma 2 D. Lgs 121/01)1

Cass. Pen., Sez. 3, n. 44516 del 31 ottobre 2019 (pu 17 lug 2019)

L'abbandono, si è affermato nel distinguerlo dalla discarica abusiva, è invece caratterizzato dalla "mera occasionalità" desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Ciò in quanto la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco (così, da ultimo, Sez. 3, n. 18399 del 16/3/2017, P.M. in proc. Cotto, Rv. 269914)

Cass. Pen., Sez. 3 n. 19864 del 20 maggio 2022 (UP 7 apr 2022), Catalano

in LA 30 maggio 2022

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.

Cass. Pen., Sez. 3, 5 marzo 2015, n. 12970, Milesi

L'attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post operativa. Lo svolgimento di detta attività in assenza del prescritto titolo abilitativo configura il reato sanzionato dall'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06.

Cass. Pen., Sez. 3, 14 giugno 2016, n. 54523, Marinelli

Alla luce della normativa di settore la nozione di gestore è necessariamente collegato alla articolata nozione di discarica che si collega, a sua volta, alla varie fasi fenomenologiche della stessa (conferimento, gestione, fase post operativa) si da rimanere in capo al soggetto anche nella fase post operativa e fino al termine della gestione stessa, ovvero fino alla procedura di chiusura con la comunicazione del provvedimento di approvazione. Il "gestore" rimane tale fino al termine della vita della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli adempimenti previsti dalla legge

IL DELITTO DI OMESSA BONIFICA (LEGGE N. 68 DEL 2015)

Art. 452-duodecies c.p. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale

Art. 452-terdecies. c.p. - (Omessa bonifica).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

ART. 240 D. Lgs 152/06

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

essendovi obbligato:

a) per legge

b) per ordine del giudice

c) ovvero di un'autorità pubblica

Ambito ampio: Fattispecie con ruolo di "chiusura" del sistema sanzionatorio a prescindere dalla collocazione, quindi, in primo luogo con riferimento alla **pessima normativa** del **D. Lgs 152/06**

CFR: Art.257 D. Lgs 152/06

Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, **se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.** In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti **costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.**

Le sanzioni per le bonifiche del D. Lgs 152/06

SOGGETTI	COMPORTAMENTO (art. 242)	SANZIONI (art. 257)
Responsabile di evento di inquinamento potenzialmente in grado di contaminare il sito	Mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Regione, Provincia, Comune e Prefetto	omessa comunicazione di cui all'art. 242: 1)arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 1000 a 26'000 euro. 2)arresto da un anno a due anni e ammenda da 5200 a 52'000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Responsabile di evento di inquinamento potenzialmente in grado di contaminare il sito	Svolge indagine preliminare per accertare livello CSC (concentrazioni soglia contaminazione) a) se non supera, ripristina la zona contaminata e autocertifica b) -se supera, ne dà immediata notizia a Comune e Provincia e presenta piano	In caso di mancata notizia si può applicare la sanzione per omessa comunicazione?

	di caratterizzazione alla Regione per autorizzazione c) -effettua caratterizzazione ed analisi di rischio ed entro 6 mesi comunica i risultati a Regione d) -se si superano i valori CSR (concentrazioni soglia di rischio) entro 6 mesi presenta progetto operativo per bonifica o messa in sicurezza alla Regione per approvazione e per stabilire tempi di esecuzione	Giurisprudenza contrastante
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio		1)arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2600 a 26'000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. 2)arresto da un anno a due anni e ammenda da 5200 a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

La giurisprudenza

LA CASSAZIONE E GLI OBBLIGHI PER LE BONIFICHE DEL D. LGS 152/06

Cass. Pen. Sez. 3, 21 ottobre 2010, n. 40856, Pigliacelli in *Foro It.* 2010, 2, c. 220 e segg.

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista dall'art. 242 d. leg. 152/06, è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro ventiquattro ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi.

ID., 16 maggio 2012, n. 30125, Laffranchini

La causa di non punibilità di cui all'articolo 257 si applica, in base all'espresso tenore letterale, solo in relazione ai progetti di bonifica di cui all'articolo 142 del TUA. E dunque non vi può essere spazio per interpretazioni estensive.(quali l'applicabilità a rimessioni in pristino non conseguenti a procedura di bonifica)

ID., 19 dicembre 2012, n. 9214, Zuccaro

Il reato di cui all'articolo 257 d.lgs. 152/2006 si estingue operando il soggetto che ha causato l'inquinamento la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente ai sensi degli articoli 242 ss. dello stesso decreto (la bonifica effettuata secondo tale progetto è pertanto condizione di non punibilità del reato) per cui, a contrario, affinché il reato sussista occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, l'adozione del suddetto progetto di bonifica

ID., 26 aprile 2016, n. 38725, Napolitano

Il comma quarto dell'art. 257, d. lgs. n. 152 del 2006, prevede espressamente che solo l'osservanza dei "progetti approvati" ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1, donde la mancata prova dell'approvazione del progetto osta all'applicabilità della predetta condizione di non punibilità.

ID., 30 aprile 2019 (PU 15 nov 2018), n. 17813, Leonardi

Il reato di cui all'art. 257 d.lgs. 152/06 è configurabile non solo allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento

di cui all'art. 242 e ss., bensì anche nell'ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

Le difficoltà economiche in materia di rifiuti non integrano causa di giustificazione e di non esigibilità. La gestione dei rifiuti e delle connesse, consequenziali attività costituiscono, infatti, un'assoluta priorità in quanto incidono su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicché non ha rilievo giuridico l'insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle predette esigenze, rispetto ad altre

ID., 23 gennaio 2020 (UP 20 nov 2019), n. 2686, Guarino

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento

ID., 9 aprile 2021 (UP 23 mar 2021), n. 13281, Masselli

L'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 è collegata alla bonifica del sito in osservanza ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.Lgs. cit., trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo ai «... reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», ossia relativamente a reati che, per un verso, siano diversi da quello in relazione al quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato e che, per altro verso, rientrino nel genus degli illeciti ambientali. Tale natura, tuttavia, non può riconoscersi al reato previsto dall'art. 677, commi 2 e 3, cod. pen., per cui v'è stata condanna, che appartiene al novero delle contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità, nelle quali l'interesse tutelato è, per l'appunto, quello alla salvaguardia dell'incolumità pubblica.

CFR: IN PARTICOLARE sentenze contrastanti

LA CASSAZIONE E L'AMBITO DELLA PUNIBILITA' PER GLI OBBLIGHI DI BONIFICA

Cass. Pen. Sez. 3, 13 aprile 2010, n. 22006, WWF

In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all'art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati.

Il secondo comma dell'art. 257 TUA prevede una circostanza aggravante e non già un'ipotesi autonoma di reato. La natura pericolosa delle sostanze produce, infatti, unicamente l'aggravamento del reato del comma I dell'art. 257 TUA senza incidere sulla esistenza dello stesso. Da qui la conseguenza che l'avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l'estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.

L'interpretazione della norma penale deve necessariamente farsi carico anche del rispetto dei principi fondamentali in tema di responsabilità penale e, pertanto, non sembrano condivisibili scelte ermeneutiche che facciano gravare sull'imputato inadempienze o ritardi delle amministrazioni competenti per la procedura di bonifica non ascrivibili ad alcun titolo anche a quest'ultimo. Anche per tale ragione, pertanto, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte in altra occasione in cui si è ritenuto che la permanenza del reato inizi a decorrere dall'evento inquinamento e l'osservanza delle disposizioni del progetto di bonifica sia apprezzabile come causa di non punibilità di fatto rilevante solo se la procedura amministrativa si esaurisca comunque prima della conclusione del giudizio penale

ID., 2 luglio 2010, n. 35774, Morgante

Anche ai sensi del sopravvenuto art. 257 il reato è integrato allorché il responsabile dell'inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione. Non è infatti censurabile la tesi del giudice del merito che ha ritenuto configurabile il reato in questione allorché il soggetto «non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti», anche qualora il soggetto, come nel caso di specie, addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malam partem o di applicazione analogica della norma penale incriminatrice, ma dell'unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost. Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica.

Ciò che veramente lascia perplessi è, tuttavia, la disposizione secondo cui "l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce **condizione di non punibilità** per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1" (art. 257, comma 4). In altri termini, l'inquinatore, se bonifica secondo progetto, non è punibile per aver provocato l'inquinamento e per tutte le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi, connesse con il medesimo evento. Quindi, un evidente condono permanente che, salvo non ricorra anche il nuovo delitto di omessa bonifica (ne parleremo), elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all'inquinamento.

I RAPPORTI TRA IL DELITTO E LE CONTRAVVENZIONI DEL D. LGS 152/06

Problema controverso

A nostro avviso, occorre considerare che l'**art. 452-terdecies**, che prevede il reato più grave, ha una formulazione tale da risultare indubbiamente una **norma di chiusura** del sistema sanzionatorio al fine di garantire l'effettività degli obblighi di reintegro, bonifica e ripristino sparsi nella legislazione vigente, qualunque ne sia la matrice (giudiziaria, legislativa o amministrativa).

E pertanto **si applica tutte le volte in cui, in caso di omessa bonifica, non risulta applicabile la specifica disciplina (con sanzioni) del D. Lgs 152/06.**

Così come occorre considerare che il delitto è previsto solo come **doloso** mentre le contravvenzioni si applicano anche in caso di colpa.

NB La **contravvenzione** di cui all'**art. 257 TUA**, secondo la lettera della norma, è integrata solo nella più specifica ipotesi di condotta di esecuzione delle opere di bonifica non in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento amministrativo di cui agli artt. 242 e ss TUA. E pertanto, invece di tentare di ampliarne le fattispecie, è preferibile applicare il delitto quando non ricorrono esattamente le condizioni ivi previste.

Tuttavia, in tal modo, può risultare un *sistema sanzionatorio irrazionale* dove violazioni più lievi vengono punite come delitti e quelle più gravi come contravvenzioni.

In proposito, parte della dottrina e l'**Ufficio del Massimario della Cassazione** nella relazione sulla legge n. 68 del 22 maggio 2015 evidenziano la modifica del testo della norma dell'art. 257 TUA, mediante l'introduzione della clausola di riserva "**Salvo che il fatto costituisca più grave reato**", di modo che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati dall'art. 452-bis, mentre **l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 452-terdecies trova applicazione solo nei casi in cui il fatto produttivo dell'obbligo di ripristino o di bonifica sia da qualificarsi ai sensi di uno dei nuovi delitti ambientali.**